

# Statuto

## Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

### DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

#### Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Strada del Vino e dei Sapori del Trentino", in breve "Strada Vino Trentino" e in sigla "SVT".

#### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Trento e potrà avere uffici e/o delegazioni, istituire sedi aggiuntive e/o periferiche anche in altri luoghi, sia in Italia che all'Estero, scelti dal Comitato di Gestione e ritenuti utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### Art. 3 - Scopo

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale del Trentino, attraverso la realizzazione dei seguenti scopi:

- a) valorizzare e promuovere attraverso il turismo le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile;
- b) incentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, e favorire azioni di commercializzazione turistica della SVT, individuando i mercati o i target, e dotandosi di eventuali strutture adatte allo scopo;
- c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti nel percorso della SVT;
- d) proporre una segnaletica informativa di pubblica utilità e di servizio con il logo della SVT, identificativo dell'area di riferimento e dei prodotti;
- e) definire un disciplinare della SVT individuando gli standards minimi di qualità per ogni categoria di soggetti aderenti;
- f) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- g) fornire agli associati l'informazione di base e l'assistenza sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standards di qualità, definiti ed approvati dall'associazione;
- h) esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard di qualità;
- i) diffondere l'immagine e la conoscenza della SVT attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, gestione attività commerciali connesse, azioni di commercializzazione di prodotti e servizi ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- j) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della SVT;

- k) promuovere il turismo del vino, la SVT e tutte le forme di attività ad esso collegate, ivi comprese quelle esercitate dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali;
- l) favorire l'applicazione di tecniche e indirizzi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio, volti a valorizzare le caratteristiche dei territori interessati alla produzione dei vini e dei prodotti della SVT, anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori dei Comuni dei territori del vino;
- m) promuovere attività di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute e favorire un corretto abbinamento con il vino;
- n) favorire l'integrazione socioeconomica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e attività connesse nel campo della cultura, dell'informazione e della realizzazione di iniziative di animazione e caratterizzazione dell'area di riferimento;
- o) realizzare iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e centri di documentazione per dotare il distretto della Strada del Vino di un'adeguata capacità informativa;
- p) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- q) rappresentare in giudizio gli interessi dell'associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede;
- r) definire accordi di collaborazione con altre Strade del Vino o organismi turistici e di formazione turistica di zone vicine e con enti e associazioni con finalità e scopi comuni;
- s) organizzare seminari, educational, convegni, work-shops ed altri eventi di natura promozionale;
- t) svolgere qualsiasi tipo di attività formativa e informativa, anche finanziate dal fondo sociale europeo, coerente con gli scopi associativi.

Per svolgere la propria attività l'Associazione ha la facoltà di stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Organismi di Istruzione e Formazione, Imprese e Liberi professionisti con comprovata esperienza nel settore del turismo e della enogastronomia. L'Associazione è retta da principi di democratica partecipazione degli associati all'attività ed alle scelte: a tale criterio informatore faranno riferimento, per il pratico svolgimento delle loro funzioni, gli organi sociali.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

### **ASSOCIATI**

#### **Art. 5 - Associati**

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione:

- a) aziende vitivinicole, aziende agricole produttrici di vino e/o grappa, cantine, distillerie e cantine sociali, birrifici;
- b) enoteche, birroteche, grappoteche e botteghe di prodotti enogastronomici ed agroalimentari;
- c) bar;
- d) agriturismi;
- e) aziende agricole; malghe che effettuano produzione; cooperative, consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni gastronomiche tipiche/tradizionali del territorio;
- f) ristoranti;
- g) rifugi che effettuano ristorazione;

- h) imprese turistico ricettive;
- i) b&b;
- j) imprese artigiane e commerciali specializzati in produzione di prodotti gastronomici del territorio;
- k) artigianato artistico;
- l) musei, ecomusei e strutture inerenti le tradizioni locali legate ai prodotti enogastronomici ed artigianali trentini, l'ambiente e la cultura;
- m) agenzie viaggi e tour operators;
- n) enti locali/comuni, C.C.I.A.A., A.P.T., consorzi proloco, proloco, istituti di credito;
- o) istituzioni, associazioni e consorzi che operano in campo culturale, scolastico e formativo, ambientale, di tutela e promozione;
- p) figure professionali e animatori legati all'enogastronomia, alla cultura e alle tradizioni locali;
- q) organizzazioni professionali, sindacati agricoli e associazioni di categoria;
- r) altri soggetti individuati dall'assemblea su proposta del Comitato di Gestione, aventi caratteristiche riferibili al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli associati della SVT aderiscono alla Associazione ed effettuano il normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Comitato di Gestione e risultano nell'elenco generale degli associati.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli associati è illimitato.

#### **Art. 6 - I sostenitori**

I sostenitori sono coloro che, pur non rientrando nelle categorie previste in precedenza, intervengono con iniziative di sostegno all'associazione.

I sostenitori non hanno diritto di voto sia attivo che passivo.

La qualifica di sostenitore si acquisisce previa richiesta di adesione, valutata positivamente dal Comitato di Gestione.

#### **Art. 7 – Quote sociali e contributi**

Le quote di partecipazione per tutti gli associati sono così stabilite:

- a) una quota di ammissione iniziale;
- b) una quota annuale diversificata per categoria e classe di appartenenza.

La quota di ammissione deve essere versata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'Associazione. La quota associativa per il rinnovo annuale, dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno sociale. L'entità delle quote è determinata annualmente dal Comitato di Gestione dell'Associazione.

Qualora ci siano modifiche alle quote, verranno applicate a partire dall'anno solare successivo. L'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione può stabilire il versamento di contributi straordinari da parte dei suoi associati finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'Associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, da imprese, da privati, purché utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 8 - Fondo Comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi versati dagli associati, da eventuali sovvenzioni o contributi provenienti da Enti Pubblici o privati, nonché dalle somme accantonate fino a che non siano utilizzate per il conseguimento degli scopi associativi.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 9 - Domanda di ammissione**

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare per la propria categoria e l'attività svolta;
- b) redigere una domanda su modulo predisposto dichiarando, con la sottoscrizione, di accettare lo Statuto dell'Associazione, il suo Disciplinare ed i Regolamenti.

La qualifica di associato si acquista all'atto dell'accoglimento della domanda d'ammissione da parte del Comitato di Gestione ed al pagamento della quota di ammissione ed associativa. L'eventuale diniego deve sempre essere motivato e contro la decisione è ammesso appello al Collegio dei Revisori, in prima istanza, e all'Assemblea, in appello.

L'adesione alla Associazione comporta l'accettazione, tramite la sottoscrizione del disciplinare, degli standards di qualità dei servizi da offrire e delle regole di funzionamento della "SVT".

#### **Art. 10 - Obblighi degli associati**

L'associato si impegna a:

- a) osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'associazione e a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
- b) permettere ai componenti e/o agli incaricati del Comitato di Gestione e della Provincia Autonoma di Trento di accedere ai terreni e locali dell'associato destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) accettare che i componenti e/o gli incaricati del Comitato di Gestione e della Provincia Autonoma di Trento compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dall'associato come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'associazione;
- d) non recedere dall'associazione nei primi tre anni dall'iscrizione;
- e) effettuare il versamento della quota annua per la gestione dell'associazione.

#### **Art. 11 - Diritti degli associati**

Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. La qualifica di associato dà diritto a partecipare alle attività e alle iniziative dell'Associazione.

#### **Art. 12 – Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso da comunicare con lettera raccomandata A.R. da inviare al Comitato di Gestione entro il 30 settembre salvo il persistere degli impegni assunti a norma dell'art. 8.

La disdetta comunicata nei termini (entro il 30 settembre) avrà effetto alla chiusura dell'esercizio in corso al momento del ricevimento da parte dell'Associazione della comunicazione.

La disdetta comunicata fuori termine impegna l'associato al pagamento delle quote e di eventuali contributi fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

- b) per espulsione, deliberata dal Comitato di Gestione;
- c) per cessazione dell'attività, salvo il persistere degli impegni assunti a norma dell'art. 8;
- d) per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali oltre il 31 marzo di ogni anno. L' associato moroso non ha diritto a partecipare alle attività della SVT, finché non sarà in regola con il pagamento della quota associativa/di adesione;

L'associato, nei casi sub. a), b), c), prima di lasciare l'associazione, è tenuto a pagare le quote associative e gli eventuali contributi pendenti.

Costituiscono gravi motivi determinanti l'espulsione:

- a) la mancata osservanza delle deliberazioni degli organi associativi;
- b) l'aver svolto attività incompatibile con gli scopi associativi;
- c) l'aver determinato con il proprio comportamento pregiudizio all'immagine dell'Associazione o avere compromesso lo spirito di collaborazione all'interno dell'Associazione medesima;
- d) la violazione delle norme del presente statuto o la perdita dei requisiti per cui è stata deliberata l'ammissione all'Associazione;
- e) il mancato pagamento delle quote associative o di altro contributo regolarmente deliberato;
- f) qualsiasi altro comportamento lesivo del buon nome dell'associazione e/o degli organi che la rappresentano.

L'associato che non adempie agli impegni nei confronti dell'associazione o che violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare, dei regolamenti o le delibere degli organi sociali, o che comunque provochi un danno agli interessi dell'associazione, potrà essere escluso dall'associazione con provvedimento motivato adottato dal Comitato di Gestione.

Contro tale provvedimento l'associato escluso potrà fare motivata opposizione al Revisore o al Collegio dei Revisori, in prima istanza, e all'Assemblea, in appello e, in ultima istanza, potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

## ORGANI SOCIALI

### Art. 13 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) le Assemblee territoriali;
- c) il Comitato di Gestione dell'Associazione;
- d) i Comitati tecnici Territoriali (CTT);
- e) il Presidente,
- f) il Vice Presidente;
- g) il Presidente Territoriale;
- h) il Vice Presidente Territoriale;
- i) il Revisore o i Revisori dei conti.

### Art. 14 – Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati nella sua interezza è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

Spetta al Presidente la verifica del diritto di intervento.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina pure un Segretario dell'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è inoltre convocata quando il Comitato di Gestione lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo degli associati o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge. Deve essere inviato avviso di convocazione dell'Assemblea anche al Revisore.

#### **Art. 15 - Compiti dell'Assemblea degli associati**

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) esprimere un parere sull'attività svolta ed approvare l'attività programmatica ed il bilancio preventivo;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal Comitato di Gestione;
- c) eleggere i componenti del Comitato di Gestione e del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione degli indirizzi guida per la gestione dell'Associazione;
- e) l'approvazione del Disciplinare e dei regolamenti interni dell'associazione;
- f) qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria;
- g) l'approvazione dell'ammontare delle quote sociali e dei contributi stabiliti dal Comitato di Gestione.

La nomina del Presidente dell'Associazione dovrà essere demandata al Comitato di Gestione.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le delibere sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;
- b) la delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e loro poteri e, infine, l'indicazione del soggetto cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'Associazione;
- c) la delibera su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa. Il Comitato di Gestione adotterà ogni più opportuna iniziativa per fornire notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli organi sociali.

#### **Art. 16 – Modalità di convocazione delle Assemblee**

Le Assemblee, degli associati e Territoriali, dell'Associazione devono essere convocate per lettera o fax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 8 giorni prima della data fissata. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e l'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Comitato di Gestione con maggioranza di due terzi dei membri ovvero da un terzo degli associati aventi diritto al voto. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 17 - Diritti di partecipazione alle Assemblee**

Potranno prendere parte alle Assemblee degli associati e Territoriali, sia ordinarie che straordinarie, i soli associati in regola con il versamento delle quote associative/adesione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Previa presentazione di delega scritta firmata dal titolare o dal legale rappresentante, l'associato può essere rappresentato in Assemblea. È ammessa la delega per il voto ad altro associato votante. Ogni associato votante potrà essere portatore di non più di tre deleghe. Non può essere conferita delega ai componenti il Comitato di Gestione o al Revisore dei Conti.

### **Art. 18 - Votazioni**

Le votazioni si fanno per voto palese per alzata di mano.

Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto spetta però agli associati che lo richiedano il diritto di fare risultare dal verbale dell'assemblea in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Le elezioni delle cariche sociali possono avvenire per alzata di mano solo qualora l'Assemblea prenda tale decisione all'unanimità.

### **Art. 19 – Validità delle Assemblee**

Le Assemblee degli associati e Territoriali, sia ordinarie che straordinarie, sono valide:

- a) in prima convocazione, quando vi partecipi almeno la metà degli associati sia personalmente che tramite delegato;
- b) in seconda convocazione (da tenersi trascorsa almeno mezz'ora dalla prima convocazione) con la partecipazione di qualsiasi numero di Associati.

Ciascun associato ha diritto di prendere visione dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le delibere sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto per l'Assemblea Ordinaria che per la Straordinaria, fatto salvo quanto previsto dall'art 36 del presente statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

### **Art. 20 – Assemblee Territoriali**

L'assemblea territoriale è presieduta dal rappresentante territoriale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice rappresentante territoriale o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dalla assemblea territoriale stessa. L'assemblea territoriale nomina pure due scrutatori per eventuali operazioni di voto ed un Segretario della assemblea territoriale stessa. Delle riunioni dell'assemblea territoriale deve redigersi il verbale, che è sottoscritto dal Rappresentante territoriale e dal Segretario.

Gli associati vengono divisi in Assemblee Territoriali, in base alla loro provenienza. I confini dei territori potranno essere modificati con regolamento proposto dal Comitato di Gestione e approvato dall'Assemblea.

I 5 territori presi in considerazione sono i seguenti:

- a) Vallagarina;
  - b) Garda Dolomiti;
  - c) Trento-Valsugana;
  - d) Cembra, Faedo, Colline Avisiane;
  - e) Piana Rotaliana.
- v. allegato alla nota 1: Comuni appartenenti ai 5 territori di riferimento e regolamento approvato dall'Assemblea Sociale del 29 ottobre 2020.

### **Art. 21 - Compiti dell'Assemblea Territoriale**

L'Assemblea Territoriale prende atto della relazione del Rappresentante Territoriale sull'attività svolta.

L'Assemblea Territoriale delibera in merito a:

- a) attività programmatica indicata dal Rappresentante Territoriale nella propria relazione;
- b) indirizzi guida per la gestione dell'Associazione con riferimento al proprio territorio di competenza;
- c) elezione dei membri del Comitato Tecnico Territoriale;

d) qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea degli associati.

La nomina del Rappresentante Territoriale è demandata al Comitato Tecnico Territoriale.

### **Art. 22 – Il Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri fino al numero massimo previsto dalla legge, eletti dall'assemblea degli associati. I seguenti territori della Vallagarina, del Lago di Garda – Dolomiti di Brenta, di Trento e Valsugana, Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra e della Piana Rotaliana avranno necessariamente n.1 rappresentante ciascuno.

Il Comitato di Gestione può proporre all'unanimità all'Assemblea la nomina di ulteriori membri fino al numero massimo previsto.

Gli eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti il Comitato di Gestione vengono a scadere contemporaneamente a prescindere dalla data di assunzione della carica;

Al suo interno il Comitato di Gestione, nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

I membri del Comitato di Gestione hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

### **Art. 23 – Dimissioni dal Comitato di Gestione e dal Comitato Tecnico Territoriale**

Se, per qualsiasi ragione, durante l'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Comitato di Gestione o il Comitato Tecnico Territoriale, alla prima riunione, provvederà alla loro sostituzione, secondo l'elenco dei non eletti in ordine preferenziale ai voti ottenuti nelle rispettive Assemblee elettive. I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Si considera decaduto dalla carica il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo accertato dal Comitato di Gestione o dal Comitato Tecnico Territoriale, a tre riunioni consecutive dello stesso.

Il Comitato di Gestione/Comitato Tecnico Territoriale dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 24 - Convocazione del Comitato di Gestione e del Comitato Tecnico Territoriale**

Il Comitato di Gestione/Comitato Tecnico Territoriale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, comunque almeno una volta ogni quadrimestre, oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti il Comitato di Gestione/Comitato Tecnico Territoriale stesso.

Le riunioni del Comitato di Gestione/Comitato Tecnico Territoriale possono tenersi anche mediante mezzi di tele/audio-videoconferenza, o altri mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso siano fornite indicazioni circa le modalità di partecipazione nell'avviso di convocazione e sia assicurata:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento;
- b) la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, d'inviare e ricevere documenti e siano garantite la contestualità della discussione e della deliberazione;
- c) sia dato atto di tali condizioni in sede di verbale della riunione dell'organo collegiale.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza dove pure deve trovarsi il Segretario verbalizzante al fine di consentire la corretta stesura del verbale.

### **Art. 25 - Compiti del Comitato di Gestione**

Sono compiti del Comitato di Gestione, oltre a quelli previsti dall'articolo 19 della L.P. 10/2001, come modificata dalla L.P.8/2012:

- a) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea degli associati;
- b) determinare il sistema di quote sociali, quote di adesione ed eventuali contributi;
- c) approvare o rifiutare le attività proposte dal Comitato Tecnico Territoriale entro il 30 novembre di ogni anno, la relativa documentazione verrà inviata al Comitato di Gestione entro il 31 ottobre. Il Comitato di Gestione potrà valutare ed effettuare eventuali iniziative anche dopo tali scadenze;
- d) approntare il programma dell'attività sociale;
- e) impostare ed organizzare l'attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, rurali, agroalimentari, storiche, culturali ed ambientali presenti nell'ambito dell'Associazione;
- f) promuovere gli obiettivi e lo scopo dell'Associazione curando e sviluppando, mediante specifici corsi a partecipazione obbligatoria, la formazione professionale dei soggetti associati;
- g) eleggere il Presidente, scegliendolo tra i componenti il Comitato di Gestione;
- h) eleggere il Vice Presidente, scegliendolo tra i i componenti il Comitato di Gestione;
- i) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, corredati da una relazione sull'andamento della gestione;
- j) deliberare sulle domande di ammissione degli associati, controllandone i requisiti;
- k) fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli associati e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dagli associati;
- l) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- m) proporre all'Assemblea eventuali modifiche al Disciplinare ed ai Regolamenti Interni;
- n) gestire la "Strada del Vino e dei Sapori del Trentino", nel rispetto del disciplinare;
- o) disporre la migliore organizzazione interna, curando con particolare attenzione i rapporti con e tra gli associati e distribuendo gli incarichi organizzativi ai componenti il Comitato di Gestione e ai cinque Comitati Tecnici Territoriali;
- p) cooptare altri membri, in numero non superiore a due, non eletti dall'Assemblea nel Comitato di Gestione ed affidare a loro incarichi, nel caso in cui lo ritenesse necessario sotto il profilo organizzativo. I membri cooptati avranno diritto ad esprimere nel Comitato di Gestione un voto consultivo;
- q) deliberare sull'esclusione degli associati;
- r) deliberare annualmente l'importo della quota associativa da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- s) deliberare sulla assunzione del personale dipendente, fissandone i compensi ed i compiti;
- t) deliberare su ogni altro atto di amministrazione;
- u) comunicare al servizio provinciale competente ogni variazione in merito allo statuto, al disciplinare ed alla composizione degli organi statutari;
- v) cura i rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche operanti nel suo territorio;
- z) favorisce la promozione turistica della strada, in accordo con le strutture locali e provinciali preposte a tale attività.

Il Comitato di Gestione potrà istituire comitati esecutivi e delegare ad uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente, parte delle proprie attribuzioni; potrà altresì nominare direttori generali, amministrativi, tecnici ed operativi, procuratori per singoli affari o per categorie di affari, nonché figure professionali, esterne all'Associazione, utili al perseguimento dei fini associativi, stabilendone la mansione, la durata del mandato ed eventualmente i compensi.

I compiti indicati al precedente capoverso hanno natura indicativa e non esaustiva in quanto il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea.

### **Art. 26 – Comitato Tecnico Territoriale (CTT)**

Il Comitato Tecnico Territoriale è composto da non più di dieci membri eletti dall'Assemblea Territoriale e dovranno essere rappresentativi delle categorie associative e dei territori rappresentati.

Gli eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Al suo interno il Comitato Tecnico Territoriale, nomina il Rappresentante Territoriale ed il Vice Rappresentante Territoriale.

Il Comitato Tecnico Territoriale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente Territoriale.

I membri del Comitato Tecnico Territoriale hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

I Comitati Tecnici Territoriali saranno 5, uno per ognuno dei seguenti territori:

- a) Vallagarina;
- b) Lago di Garda-Dolomiti di Brenta;
- c) Trento e Valsugana;
- d) Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra;
- e) Piana Rotaliana.

v. nota 1: i Comuni che appartengono ai vari territori.

### **Art. 27 - Compiti del Comitato Tecnico Territoriale**

Il CTT è un organo consultivo i cui compiti sono:

- a) proporre al Comitato di Gestione un piano operativo delle attività da svolgere sul proprio territorio di competenza entro il 31 ottobre di ogni anno;
- b) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni della Assemblea Territoriale;
- c) può proporre al Comitato di Gestione le domande di ammissione degli associati, controllandone i requisiti;
- d) approntare il programma dell'attività sociale;
- e) proporre un'attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, rurali, agroalimentari, storiche, culturali ed ambientali presenti nell'ambito dell'Associazione;
- f) promuovere gli obiettivi e lo scopo dell'Associazione curando e sviluppando, mediante specifici corsi a partecipazione obbligatoria, la formazione professionale dei soggetti associati;
- g) proporre le candidature dei Rappresentanti Territoriali per il Comitato di Gestione;
- h) fissare le date dell'Assemblea Territoriale Ordinaria e convocare l'Assemblea Territoriale Straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dagli associati;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione;
- j) proporre modifiche dei Disciplinari della "SVT" al Comitato di Gestione;
- k) disporre la migliore organizzazione interna distribuendo gli incarichi organizzativi ai componenti del Comitato Tecnico Territoriale;
- l) cooptare altri membri, in numero non superiore a due, non eletti dall'Assemblea Territoriale nel Comitato Tecnico Territoriale ed affidare loro incarichi, nel caso lo ritenesse necessario sotto il profilo organizzativo. I membri cooptati avranno diritto ad esprimere nel Comitato di Gestione un voto consultivo;

m) proporre al Comitato di Gestione l'esclusione degli associati.

I compiti indicati al precedente capoverso hanno natura indicativa e non esaustiva in quanto il Comitato Tecnico Territoriale è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli di esclusiva competenza del Comitato di Gestione e dell'Assemblea degli associati. In occasione delle nomine dei membri del Comitato Tecnico Territoriale, il Comitato Tecnico Territoriale uscente potrà presentare all'Assemblea Territoriale una lista dei candidati che ne avranno fatto richiesta almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea Territoriale stessa.

#### **Art. 28 – Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, presiede il Comitato di Gestione; Se anche quest'ultimo non potrà partecipare al Comitato di Gestione, il Presidente può dare delega scritta di rappresentanza ad un membro del Comitato di Gestione.

Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Gestione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **Art. 29 - Il Vice presidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

#### **Art. 30 – Il Presidente del Comitato Tecnico Territoriale**

Il Presidente Territoriale presiede il Comitato Tecnico Territoriale; se assente, è sostituito dal Vice Presidente Territoriale. Se anche quest'ultimo non potrà partecipare al Comitato Tecnico Territoriale, il Presidente Territoriale può dare delega scritta di rappresentanza ad un membro del Comitato Tecnico Territoriale.

Al Presidente Territoriale, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; Il Presidente Territoriale convoca e presiede il Comitato Tecnico Territoriale, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **Art. 31 - Il Vice-Presidente del Comitato Tecnico Territoriale**

Il Vice-Presidente Territoriale sostituisce il Presidente Territoriale in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

#### **Art. 32 - Revisione dei conti**

L'Assemblea nomina da uno a tre Revisori che dovranno essere iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti. Il Revisore o i revisori legali dei conti possono assistere alle riunioni del Comitato di Gestione alle quali dovrà essere invitato.

Il Revisore o i revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e redigono una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi. Il Revisore o i revisori potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Comitato di Gestione per iscritto per i necessari provvedimenti. Il Revisore o i Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Revisore o i Revisori hanno diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

## ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – PATRIMONIO

### Art. 33 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### Art. 34 - Il bilancio

Il Comitato di Gestione redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere depositati, unitamente alla relazione del Revisore o dei revisori, presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

### Art. 35 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) disponibilità finanziarie costituite con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- d) premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) dagli eventuali contributi ed elargizioni fatte dagli associati e da terzi;
- c) dai contributi di enti ed associazioni;
- d) dai proventi derivanti dalle eventuali attività organizzate dall'Associazione;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

### Art. 36 – Libri sociali

L'Associazione tiene il libro degli Associati, il libro dei verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e della Revisione.

L'Associazione potrà inoltre tenere altri libri e registri che il Comitato di Gestione riterrà opportuno istituire.

## DISPOSIZIONI VARIE

### Art. 37 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 21, co. 3 del Codice. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte degli associati, per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 38 – Clausola Conciliativa**

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto nonché in merito ai rapporti fra gli associati, fra l'Associazione e gli associati, gli organi associativi o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione in base alla procedura di conciliazione dell'organismo istituito presso la CCIAA di Trento, su istanza della parte più diligente.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le parti sono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per il territorio;

### **Art. 39 – Regolamenti interni**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamenti interni da elaborare a cura del Comitato di Gestione ed approvare dall'Assemblea Ordinaria.

## **RINVIO**

### **Art. 40 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

## **NORME TRANSITORIE**

### **Comitati Tecnici Territoriali**

Per il primo triennio i Comitati Tecnici Territoriali saranno formati dagli attuali rappresentanti eletti nei Comitati di Gestione delle 5 Strade del Vino e dei Sapori (Strada del Vino e dei Sapori Trento Valsugana, Strada del Vino e dei Sapori della Vallagarina, Strada del Vino e dei Sapori Garda Dolomiti, Strada del Vino e dei Sapori della Piana Rotaliana, Strada del Vino e dei Sapori Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra).

### **Comitato di Gestione**

Per il primo mandato i Presidenti delle attuali Strade del Vino e dei Sapori del Trentino entreranno a far parte di diritto del Comitato di Gestione dell'Associazione. Per questo primo mandato del Comitato di Gestione e al fine di dare continuità all'azione dell'organismo neo costituito il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dal Comitato di Gestione così formato nella data dell'Assemblea convocata per la fusione.

### **Nota 1**

#### **Regolamento territori e loro confini**

##### **Art.1 - Oggetto**

Il presente regolamento è redatto in conformità all'art. 20 dello Statuto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e disciplina le modalità di statuizione dei territori e i loro confini.

##### **Art. 2 - Territori**

I 5 territori presi in considerazione sono i seguenti:

- a) Vallagarina;
- b) Garda Dolomiti;
- c) Trento-Valsugana;
- d) Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra;

e) Piana Rotaliana.

I confini sono i seguenti:

a) Vallagarina

Avio, Ala, Brentonico, Mori, Rovereto, Ronzo Chienis, Isera, Nomi, Nogaredo, Pomarolo, Villa Lagarina, Cimone, Aldeno, Garniga Terme, Calliano, Besenello, Volano, Folgaria, Lavarone, Luserna, Terragnolo, Vallarsa, Trambileno.

b) Garda Dolomiti

Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo Lares, Borgo Chiese, Caderzone Terme, Carisolo, Comano Terme, Fiavè, Giustino, Massimeno, Madruzzo, Pelugo, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, Tre Ville, Sella Giudicarie, Spiazzi, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Cavedine, Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno, Valledaghi, Valdaone.

c) Trento – Valsugana

Trento, Altopiano della Vigolana, Civezzano, Calceranica al lago, Caldonazzo, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Levico Terme, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vignola Falesina, Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Novaldo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno.

d) Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra

Albiano, Altavalle, Baselga di Pinè, Bedollo, Capriana, Cembra Lisignago, Giovo, Lavis, Lona Lases, Segonzano, Sover.

e) Piana Rotaliana

Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Terre d'Adige, Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore, San Lorenzo Dorsino.

In sede di prima attuazione i territori sono stati definiti in allegato all'atto di fusione.

### **Art.3 – Modifiche ai territori**

Ogni variazione dei territori dovrà essere svolta secondo la procedura riportata nel presente articolo. Per modificare un ambito è necessario:

a) Richiesta formale del Comitato Tecnico Territoriale dei territori che fuoriescano che ne definisca espressamente le motivazioni approvata a maggioranza del Comitato Tecnico Territoriale stesso e dalla propria assemblea;

b) Approvazione della maggioranza qualificata dei due terzi per numero e dimensione degli associati coinvolti nei territori che cambiano Strada di riferimento;

c) Approvazione del Comitato Tecnico Territoriale che si incrementerà dei nuovi territori e dalla propria assemblea.

La variazione va deliberata con voto qualificato dei 2/3 dal Comitato di Gestione. Successivamente, se la delibera sarà favorevole, lo porterà in approvazione all'Assemblea degli associati che voterà secondo le ordinarie maggioranze.

La suesposta procedura non è necessaria nel caso in cui vi sia la fusione di comuni che appartengono tutti ad un medesimo territorio oppure, nel caso in cui la fusione riguardi comuni in diversi territori, si farà riferimento alla sede istituzionale del nuovo Comune. In questi casi il CdG ne prenderà atto e lo porterà a conoscenza dell'Assemblea nella prima assemblea utile.

Possono richiedere di modificare la strada di appartenenza solo i comuni "di confine".

#### **Art.4 – Modifiche al presente regolamento**

Il Presente regolamento è sempre modificabile con delibera del Comitato di Gestione con voto qualificato di almeno i due terzi dei componenti.